

## **Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»**

di Andrea Pugiotto

SOMMARIO: 1. La cruna dell'ago. – 2. Un ossimoro. – 3. Un falso alterato. – 4. Un cruciverba. – 5. Un palindromo. – 6. Cardini scardinati. – 7. Cardini rimodellati: la monogamia. – 8. *Segue*: la funzione procreativa. – 9. *Segue*: l'eterosessualità. – 10. Una discriminazione incostituzionale.

### **1. La cruna dell'ago**

In regime di costituzione rigida – quale è il nostro – l'art. 29 Cost. è l'evangelica cruna dell'ago attraverso la quale devono passare tutti i tentativi di innovare la disciplina giuridica delle relazioni familiari.

Si tratti di novità normative da introdurre per via parlamentare, dal *same sex marriage* alle unioni familiari («*pacs*», «*dico*», «*cus*», o come sceglierà di denominarle un legislatore tanto fantasioso negli acronimi quanto pigro nella produzione normativa). Si tratti di tentativi giurisprudenziali per ottenere, attraverso mirati interventi additivi della Corte costituzionale, l'estensione di regimi giuridici oggi circoscritti alla sola famiglia legittima. In tutti i casi il perimetro delle scelte possibili è tracciato dalla disposizione costituzionale che qualifica la famiglia come una «*società naturale fondata sul matrimonio*».

Ciò spiega perché l'art. 29 Cost. - assunto nella sua mera testualità - venga adoperato nel discorso pubblico come una fortezza inespugnabile che, cinta d'assedio, riuscirebbe a respingere gli assalti ai caratteri distintivi e fondanti della famiglia. Aprire le porte del matrimonio a coppie dello stesso sesso, oppure creare un nuovo istituto che riconosca e tuteli unioni familiari differenti da quella tradizionale, sarebbero - in questa prospettiva - operazioni precluse costituzionalmente: “cammelli” che mai potrebbero passare attraverso una “cruna” così stretta.

Non intendo entrare nell'anamnesi dei singoli disegni di legge che hanno tentato, nella Legislatura prematuramente interrotta, di veicolare

---

· *Relazione svolta al Convegno «Questioni attuali in materia di famiglia», in occasione della dedicatio di un'Aula della Facoltà ad Alberto Trabucchi (Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 29 febbraio 2008).*

\*\* *Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara*

simili riforme<sup>1</sup>. Lo spartito che intendo seguire, in questa occasione, è diverso.

Vorrei piuttosto argomentare, *attraverso gli strumenti dell'interpretazione giuridica*, come l'art. 29 Cost. non produca l'effetto di impedire il riconoscimento dei diritti di formazioni familiari *altre* rispetto a quella fondata sulla differenza di genere e sulla funzione procreativa. E che, se tale riconoscimento (ormai presente nel diritto comparato europeo, ma non solo) manca ancora nel nostro ordinamento, l'ostacolo non è affatto di natura costituzionale, semmai è squisitamente politico: di una politica condizionata che rifugge dalle assunzioni di responsabilità, scaricando su presunti vincoli costituzionali i propri limiti e le proprie incapacità.

## 2. Un ossimoro

Muovendo dal criterio dell'interpretazione letterale, la formulazione dell'art. 29 Cost. presenta i tratti propri di una figura retorica della grammatica italiana: l'ossimoro.

L'osservazione non è nuova, risalendo già all'Assemblea Costituente. Se per Calamandrei «parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè, in sostanza, da un negozio giuridico, è [...] una contraddizione in termini»<sup>2</sup>, per Ruggiero è addirittura un «grosso errore di carattere giuridico»<sup>3</sup>, mentre secondo Condorelli, ad essere criticabile è l'uso del vocabolo «*società*» (in luogo di «*comunità*») perché evocativo di una famiglia a base contrattualistica e convenzionale (e non naturale)<sup>4</sup>. Nel primo *Commentario sistematico alla Costituzione italiana* curato nel 1950 da Calamandrei e Levi, egualmente si segnalava il paradosso per il quale l'art. 29 riconoscerebbe come società naturale la famiglia legittima derivante dall'ordinamento positivo, ma non la famiglia semplicemente naturale<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> In tema, comunque, vedi G. GRASSO, «*Dico* sì, «*Dico*» no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in *www.forumcostituzionale.it*; N. PIGNATELLI, *I DICO tra resistenze culturali e bisogni costituzionali*, in *Quest. giust.*, 2007, 249 ss. Per una panoramica più generale il rinvio è ad E. ROSSI, *La tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia*, in S. PANIZZA, R. ROMBOLI (a cura di), *L'attuazione della Costituzione*, Pisa, Plus, 2004, 157 ss.

<sup>2</sup> Assemblea Costituente, seduta del 23 aprile 1947, p. 3283

<sup>3</sup>

Assemblea Costituente, seduta del 18 aprile 1947, mattina, p. 3049

<sup>4</sup>

Ce lo ricorda G. M. SALERNO, *Art. 29*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova, Cedam, 1990, 205.

<sup>5</sup>

Cfr. C. GRASSETTI, *I principi costituzionali relativi al diritto familiare*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. Calamandrei e F. Levi, Firenze, Barbera, 1950, I, 295.

Siamo dunque in presenza di «una proposizione impossibile» perché munita di senso ma priva di significato, «una specie di equivalente legislativo delle scale di Escher»<sup>6</sup>. La lettera dell'art. 29 Cost., in effetti, riunendo in sé due affermazioni contraddittorie, introduce un cortocircuito normativo. Per un verso, il riferimento alla società naturale «porta con evidenza a postulare l'esistenza di un qualcosa che precede il diritto». Per altro verso, fondando tale società naturale sul matrimonio (cioè su «un istituto giuridico che non appartiene affatto alle forme “naturali” dell'organizzazione sociale») predica della famiglia una origine interamente artificiale.

E poiché lo sforzo dell'interprete deve andare nel senso di restituire coerenza normativa alle disposizioni oggetto d'interpretazione, si sono tentate letture alternative del sintagma «*società naturale*». Riferendolo, ad esempio, al rapporto di filiazione che crea una relazione tra genitore e figlio a prescindere dalla volontà di quest'ultimo; con ciò collegando l'art. 29 Cost. al successivo art. 30, che equipara in linea di principio la condizione dei figli legittimi e dei figli naturali, relegando così nel giuridicamente irrilevante la nascita dentro o fuori dal matrimonio<sup>7</sup>. Oppure riconducendo la dimensione naturale della famiglia al soddisfacimento di un bisogno esistenziale di cura, affetto, riproduzione, riservatezza propria della persona quale essere relazionale; con ciò collegando l'art. 29 Cost. all'art. 2, clausola generale di salvaguardia di tutte le formazioni sociali intermedie che la Repubblica, non a caso, «riconosce» al pari della famiglia<sup>8</sup>.

Ai fini della tesi che intendo dimostrare, non importa assecondare l'una o l'altra interpretazione, o ulteriori possibili letture. Non importa di che colore sia il gatto, l'importante è che prenda il topo. Tutte queste alternative ermeneutiche, infatti, distrutturando il concetto di “famiglia-società naturale” finiscono per negarne la natura di postulato unitario.

### 3. Un falso alterato

Se dal criterio letterale passiamo all'interpretazione secondo le intenzioni del legislatore storico, egualmente le sorprese non mancano.

---

<sup>6</sup>

R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, 2000, 1066, anche per le citazioni immediatamente successive (rispettivamente 1066 e 1068).

<sup>7</sup> P. CAVALERI, M. PEDRAZZA GORLERO, G. SCIULLO, *Libertà politiche dei minori e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, a cura di M. De Cristofaro e A. Belvedere, Milano, Giuffrè, 1980, 94 ss.

<sup>8</sup> Così, da ultimo, R. BIN, *La famiglia*, cit., 1066.

La lettura degli atti relativi al dibattito intorno all'art. 29 Cost.<sup>9</sup> è di solito pigramente riassunta nei termini di un compromesso domestico tra la componente cattolica e la componente di sinistra presenti in Assemblea costituente. La discussione, invece, ebbe una sua dinamica più articolata e meno banale, come ha il merito di ricostruire Paolo Veronesi (in un ottimo saggio di prossima pubblicazione nei *Quaderni costituzionali*<sup>10</sup>).

Non si spiegherebbe, altrimenti, l'inversione di ruoli che si registrò all'epoca. Chi propose l'espressione «società naturale» in riferimento alla famiglia? Non un cattolico, ma Palmiro Togliatti<sup>11</sup>. Chi, replicando alle preoccupazioni per una definizione di famiglia evocativa del diritto naturale e della morale cattolica, osservò invece che quella dell'art. 29 «non è affatto una definizione anche se ne ha la forma esterna»? Non un socialcomunista, ma Aldo Moro<sup>12</sup>.

Non si spiegherebbe neppure perché, sul piano dei possibili esiti interpretativi, le riserve di allora fossero esattamente capovolte rispetto a quelle odierne. Le maggiori perplessità sulla formulazione finale dell'art. 29 Cost., specialmente dopo la soppressione dell'originario riferimento alla indissolubilità del matrimonio<sup>13</sup>, vennero infatti da alcune componenti cattoliche, giacché il significato autentico del sintagma «*società naturale*» si chiariva proprio ed esclusivamente alla luce del divieto di divorzio<sup>14</sup>. Caduto questo, i giochi (interpretativi) – ecco il timore - si riaprivano tutti.

La verità è che in Assemblea Costituente non ci fu alcun compromesso, semmai un accordo preciso. Il cui senso non è in un presunto fondamento della famiglia sul diritto naturale, bensì su una preesistenza della famiglia allo Stato, una sua originarietà declinabile giuridicamente in termini di autonomia. Lo chiarì bene Costantino Mortati alla Costituente: «La stessa definizione della famiglia come società

<sup>9</sup> Recentemente, i lavori dell'Assemblea Costituente in tema sono stati ripercorsi da F. CAGGIA – A. ZOPPINI, *Art. 29*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, I, 601-604.

<sup>10</sup> P. VERONESI, *Costituzione, "strane famiglie" e "nuovi matrimoni"*, in *Quad. cost.* 2008, fasc. 3, in corso di stampa. (il riferimento è ai §§ 2 e 3).

<sup>11</sup> Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, seduta del 5 novembre 1946, p. 337.

<sup>12</sup> Commissione per la Costituzione, adunanza plenaria, seduta del 15 gennaio 1947, p. 102.

<sup>13</sup> Sulle dinamiche interne all'Assemblea Costituente – e in particolare nel gruppo parlamentare del PCI - che condussero a tale soppressione (per soli 3 voti! 194 a 191, e grazie a 170 assenti su un *plenum* assembleare di 555), si veda la testimonianza di U. TERRACINI, *Come nacque la Costituzione*, intervista di P. Balsamo, Roma, Editori Riuniti, 1978, 56-60.

<sup>14</sup> Come segnala opportunamente C. BERGONZINI, *Art. 29*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova, Cedam, 2008, in corso di pubblicazione (il riferimento è al § I).

naturale, se se ne analizza il significato, rivela il suo carattere normativo. Con essa si vuole infatti assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione»<sup>15</sup>.

L'obbligo di improntare l'istruzione e l'educazione familiare al sentimento nazionale fascista; il divieto (per gli ebrei) di sposarsi in terra italiana; il divieto di nozze con stranieri per non contaminare la razza: ammaestrati dalla nostra storia, i Costituenti intesero marcare il confine tra autonomia familiare e sovranità statale. Quel confine è di regola sbarrato nei confronti della potestà normativa, amministrativa, giurisdizionale dello Stato. Il valico di frontiera diventa percorribile solo quando si rende necessario un intervento statale atto a garantire gli interessi costituzionalizzati dell'eguaglianza tra coniugi, dell'unità familiare, del mantenimento istruzione ed educazione dei figli quando non adempiuti dai relativi genitori.

Questa è la *ratio* autentica dell'art. 29 Cost., la cui formulazione quindi «non è una definizione, è una determinazione di limiti»<sup>16</sup>: sono ancora parole di Aldo Moro, il quale si spinse significativamente a puntualizzare sul piano terminologico che «qui "*naturale*" sta per "*razionale*"»<sup>17</sup>, nel senso - quasi hegeliano - che la conformazione interna alla famiglia sarà rimessa alla razionalità dello sviluppo storico.

Dunque, in Costituzione è scritto società naturale, ma si legge società razionale. Emerge così un'altra peculiare figura della grammatica italiana: se l'interpretazione letterale dell'art. 29 Cost. aveva rivelato la presenza di un ossimoro, ora l'interpretazione originalista porta alla luce un cd. falso alterato. Si tratta di quei nomi primitivi della lingua italiana che assomigliano a quelli alterati per la forma delle loro sillabe finali ma che, in realtà, hanno un autonomo significato completamente diverso: *rapina* non è una piccola rapa, *bottino* non è il diminutivo di botte, *burrone* non è l'accrescitivo di burro. Non del tutto diversamente, l'espressione testuale «società naturale» riferita alla famiglia finisce per *falsarne* il reale fondamento convenzionale, *alterando* così l'intenzione propria ed originaria del Costituente.

#### 4. Un cruciverba

Che la nozione costituzionale di famiglia abbia una sua indubbia storicità e relatività, del resto, trova conferma attraverso un'interpretazione sistematica dell'art. 29, comma 1, Cost. che, fuggendo da una sua atomizzazione, lo metta in rete con altre disposizioni costituzionali.

<sup>15</sup> Assemblea Costituente, seduta del 23 aprile 1947, p. 3248

<sup>16</sup> Assemblea Costituente, seduta del 18 aprile 1947, p. 3049.

<sup>17</sup>

Commissione per la Costituzione, adunanza plenaria, seduta del 15 gennaio 1947, p. 102.



Prime fra tutte, quelle che compongono il regime costituzionale delle altre formazioni sociali egualmente autonome rispetto all'esercizio della sovranità dello Stato: i sindacati (art. 39 Cost.), i partiti politici (art. 49 Cost.) e ogni altra formazione sociale all'interno della quale l'individuo svolge la propria personalità (art. 2 Cost.). La famiglia è inclusa in questo ampio insieme di comunità intermedie: anzi, ad essa va il «riconoscimento *pleno iure* di [...] formazione sociale primaria» (come si legge nella sentenza costituzionale n. 183/1988). Tale inquadramento ha un evidente corollario. Formazione sociale tra le altre formazioni sociali, anche la famiglia rivela una sua genesi volontaria e consensuale, non già necessaria ed organica. La sua matrice è dunque artificiale.

E' questo un approdo verso il quale convergono altre rotte tracciate nella mappa costituzionale del regime familiare. A cominciare dai numerosi rinvii a quella fonte di regole convenzionali che è la legge ordinaria: dalla riserva assoluta di legge quanto alla disciplina del matrimonio (ex art. 29, comma 2, Cost.), inteso non solo come atto ma pure come rapporto tra coniugi; ai limiti sempre affidati alla legge a garanzia dell'unità familiare (ex art. 29, comma 2, Cost.), che ne confermano l'attitudine di formazione sociale in divenire<sup>18</sup>.

Se poi – non diversamente da quanto emerge dalla trama costituzionale<sup>19</sup> – si va a guardare dentro le definizioni normative di famiglia presenti nel nostro ordinamento, si scopre agevolmente come essa venga declinata al plurale e non staticamente assunta al singolare: volendo esemplificare, il nucleo familiare assume forme e dimensioni differenti quando si parla di matrimonio, di impresa familiare, di cooperativa agricola, di calcolo del reddito familiare per l'accesso ai servizi pubblici, di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, eccetera.

Il quadro si fa ancora più magmatico spostando lo sguardo sulla legislazione regionale<sup>20</sup>. Nel tentativo di superare il ritardo del legislatore nazionale nell'adeguamento della disciplina alla mutata sensibilità sociale, alcune regioni, nei loro Statuti adottati in seguito alla riforma costituzionale del 1999, hanno proclamato la volontà di perseguire il riconoscimento di

<sup>18</sup> Sulla necessità di un'interpretazione razionale del sistema costituzionale composto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. vedi, ampiamente, M. BESSONE, *Art. 29*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, *Rapporti etico-sociali*, Bologna- Roma, Zanichelli- Il Foro italiano, 1976, 17 ss.

<sup>19</sup>

Dove – come ha rilevato recentemente E. LAMARQUE, *Famiglia (dir. cost.)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, III, 2421 – non esiste perfetta coincidenza tra la «famiglia» ex art. 31 (che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze), ex art. 36 (con riferimento all'ammontare della retribuzione del lavoratore in ogni caso sufficiente ad assicurare anche alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa), ex art. 34, comma 4 (ai fini della corresponsione di assegni familiari capaci di rendere effettivo il diritto allo studio), ex art. 37 (laddove si fa riferimento alla essenziale funzione familiare della donna lavoratrice).

<sup>20</sup> Come segnalato opportunamente da A. COSSIRI, *Art. 29*, in *Commentario breve al diritto di famiglia*, a cura di A. Zaccaria,, Padova, Cedam, 2008, 19.

forme di convivenza differenti dalla famiglia legittima. Impugnate per violazione della competenza esclusiva statale in materia di «*ordinamento civile*» (art. 117, comma 2, lett. *l*, Cost.), la Corte non ha dichiarato l'illegittimità di siffatte enunciazioni di principio, collocandole sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale ed esplicanti una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa (cfr. le sentenze n. 372/2004 sullo Statuto della regione Toscana e n. 378/2004 sullo Statuto della regione Umbria).

L'intersezione orizzontale e verticale tra queste diverse proposizioni, statali e regionali, compongono un cruciverba di impossibile soluzione per chi avesse la pretesa di muovere da un'unica, naturale, immanente definizione di famiglia.

## 5. Un palindromo

In un recente saggio pubblicato su *Quaderni costituzionali*, Antonio Ruggeri ha proposto – con la consueta finezza argomentativa – un'interpretazione dell'art. 29 Cost. che sembra superare le aporie fin qui imputabili alle letture giusnaturalistiche della formula costituzionale in esame<sup>21</sup>.

A suo avviso la naturalità della famiglia, predicata in Costituzione, andrebbe riferita «alla sua conformazione tipica affermatasi nella nostra tradizione e costitutiva del cuore della nostra cultura»<sup>22</sup>. La famiglia costituzionalmente riconosciuta e protetta avrebbe dunque una sua oggettiva estensione inalterata ed inalterabile, frutto di una «metanorma consuetudinaria di riconoscimento»<sup>23</sup>.

Così impostato il problema, la formulazione dell'art. 29 Cost. avrebbe una sua intima coerenza, giacché matrimonio e famiglia – per così dire – *simul stabunt aut simul cadent*. Infatti, dato che se non esistesse la famiglia il matrimonio non servirebbe, esso «*constituisce* e, allo stesso tempo, *serve* la famiglia: la *fonda* ma la *riconosce*, e non potrebbe anzi fondarla senza riconoscerla»<sup>24</sup>.

In questo modo si centrano due bersagli con un colpo solo. Per un verso, il legame strumentale matrimonio-famiglia viene talmente annodato da impedire che il legislatore, conformando diversamente il primo, possa finire per riplasmare la seconda: il matrimonio «non è, insomma, un

<sup>21</sup> Il riferimento è ad A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2007, 751 ss.

<sup>22</sup> *Ivi*, 756.

<sup>23</sup> *Ivi*, 767.

<sup>24</sup> *Ivi*, 757 (i corsivi sono testuali).

“contenitore” che la legge può riempire a piacimento»<sup>25</sup>. Per altro verso, «l’idea di famiglia, gli scopi che ne connotano la esistenza, il suo modo complessivo di essere e di divenire» *preesistono* al matrimonio, benché prendano forma *attraverso* il matrimonio<sup>26</sup>.

Anche questa interpretazione dell’art. 29 Cost. è sussumibile in una ennesima figura della grammatica italiana: il palindromo. Si tratta di nomi (*Anna*), parole (*osso, acca, otto*), frasi (*i topi non avevano nipoti*) che si possono leggere indifferentemente sia da sinistra che da destra. Dire che la famiglia è una società naturale in quanto fondata sul matrimonio e che il matrimonio fonda la famiglia in quanto società naturale, equivale – a me pare – ad iscrivere la formula normativa adoperata dai Costituenti nel novero delle frasi palindrome: come queste, sorprendente e suggestiva ma dal significato impalpabile.

Quale sia poi questa «oggettiva estensione»<sup>27</sup> di famiglia radicatasi nella nostra tradizione, in quali caratteristiche essa si estrinsechi, non è difficile capire: «esse sono, come è noto, la monogamia, l’esogamia e la eterosessualità: se se ne tocca una, si mina alla radice l’intangibilità dell’istituto matrimoniale e nulla può garantire che in futuro anche le altre siano soggette a modificazione»<sup>28</sup>. Viene così aggiornata la tesi, già rintracciabile nelle *Istituzioni di diritto pubblico* di Costantino Mortati, che legge il riferimento dell’art. 29 Cost. alla naturalità della famiglia come un limite alla stessa revisione costituzionale, «la quale non potrà alterare la struttura fondamentale dell’istituto familiare»<sup>29</sup>.

Si badi. Anche i fautori di questa tesi non negano la storicità e relatività dell’accezione costituzionale di famiglia, ma la incapsulano all’interno di una specifica – e storicamente determinata – tradizione culturale<sup>30</sup>. La quale certamente si è rivelata permeabile a mutamenti

<sup>25</sup> *Ivi*, 758.

<sup>26</sup> *Ivi*, 758.

<sup>27</sup> *Ivi*, 753.

<sup>28</sup> L. VIOLINI, *Il riconoscimento delle coppie di fatto: praeter o contra constitutionem?*, in *Quad. cost.*, 2007, 395.

<sup>29</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., Padova, Cedam, 1976, II, 1165.

<sup>30</sup> Non dissimile è l’approdo della riflessione di F. DAL CANTO, *Matrimonio tra omosessuali e principi della Costituzione italiana*, in *Foro. It.*, 2005, V, 275 ss. (in particolare 279) e di V. TONDI della MURA, *La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei conviventi*, in *Quad. cost.*, 2008, 101 ss. (in particolare 105-106).

Va ricordato che nel dibattito sull’originario art. 23 (poi numerato 29) della Costituzione, al fine di meglio definire l’istituzione naturale della famiglia, fu proposto dall’on. Zotta uno specifico emendamento che faceva espresso riferimento alla «tradizione religiosa, sociale e giuridica del popolo italiano» (cfr. Assemblea Costituente, seduta del 18 aprile 1947, p. 3016-3017). L’emendamento, poi ritirato dal suo proponente, non venne posto in votazione (cfr. Assemblea Costituente, 23 aprile 1947, pp. 3260 e 3279).



sociali capaci di ripercuotersi sul regime giuridico familiare, ma solo nei suoi profili accessori: il nucleo duro della famiglia matrimoniale sarebbe viceversa rimasto, comunque e sempre, uguale a sé medesimo.

Non è dunque sufficiente né decisivo contestare una simile strategia argomentativa ricorrendo al dato sociologico di un'aggregazione familiare che è costantemente cambiata nel tempo e nelle varie latitudini. Né segnalare la profondità di simili mutamenti, a tal punto che ancora faticiamo a trovare le parole adeguate per designare inediti rapporti "familiari" capaci di costruire altrettanto inedite relazioni di solidarietà: famiglie *di fatto*, famiglie *monoparentali*, famiglie *ricomposte*, famiglie *unipersonali* (altro ossimoro...), famiglie *miste*.

Se la famiglia «nella nostra cultura evoca l'immagine di un'unione stabile tra un uomo e una donna, con i figli da loro generati»<sup>31</sup>, è la tenuta di questa rappresentazione che va giuridicamente testata.

## 6. Cardini scardinati

Cominciamo col dire che la scelta di individuare, all'interno del concetto di famiglia costituzionale, alcuni pochi irriducibili elementi denotativi facendo leva sulla *nostra* tradizione, si rivela una strategia argomentativa doppiamente fallace.

E' fallace, innanzitutto, nella sua premessa. Se c'è, infatti, una categoria che si usura col tempo, mutando di connotati anche all'interno di uno stesso ordinamento, questa è esattamente la tradizione.

Non fa eccezione la tradizione nell'ambito familiare, dove caratteri un tempo considerati irrinunciabili si rivelano, oggi, regressivi quando non addirittura ripugnanti ed intollerabili. La narrazione della italica famiglia tradizionale ci ha per lunghissimo tempo raccontato di un matrimonio *indissolubile* e di una struttura gerarchica a *subordinazione femminile*, tradotta in norme giuridiche da un diritto di famiglia che – prima della riforma del 1975 – recepiva consuetudini tradizionali quali: il delitto d'onore, l'estinzione del reato di violenza carnale a mezzo del matrimonio riparatore, la responsabilità penale del marito solamente per "abuso" dei mezzi di correzione nei confronti della moglie, la punizione penale del solo adulterio femminile (che la sentenza n. 64/1961 della Corte costituzionale faceva salva proprio richiamandosi espressamente al «*tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo*», tranne poi mutare di segno il suo precedente con la sentenza n. 126/1968). Indissolubilità e subordinazione femminile: fino a ieri erano due cardini della *nostra* tradizionale organizzazione familiare. Oggi sono entrambi scardinati.

Il richiamo alla tradizione – questa è la seconda obiezione – è inoltre argomento privo di consistenza giuridica, perché «servire la

<sup>31</sup> A.L.. ZANATTA, *Le nuove famiglie*, Bologna, il Mulino, 2003, 47.

tradizione per mero riguardo verso la tradizione stessa non rientra certamente tra gli scopi del diritto»<sup>32</sup>.

A *fortiori* quando quella tradizione, per quanto profondamente radicata, finisce per essere all'origine di vere e proprie discriminazioni costituzionali che, dunque, vanno rimosse dall'ordinamento. È accaduto altrove, a proposito del *divieto di matrimonio tra bianchi e neri* negli Stati Uniti, rimosso dalla Corte Suprema. O più recentemente - in Olanda, Belgio, Spagna, Sudafrica, Canada, Massachusetts<sup>33</sup> - con la rimozione del *divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso*. Anche qui, si trattava di due robustissimi cardini della famiglia di quelle tradizioni: ciò non di meno entrambi scardinati.

Parafasando la sentenza della Corte costituzionale sudafricana, l'antichità di una tradizione (ma la sentenza preferisce parlare di «*pregiudizio*») non è una buona ragione per la sua sopravvivenza.

## 7. Cardini rimodellati: la monogamia

Ma rientriamo nel cortile di casa nostra. E andiamo a vedere quanto, sul piano giuridico, reggano gli altri cardini della famiglia tradizionale italiana: cominciando dal tratto distintivo della monogamia.

La mancata costituzionalizzazione della indissolubilità del matrimonio e l'introduzione del divorzio per scelta legislativa, poi confermata da un referendum popolare. La conseguente possibilità di creare nuove famiglie – anche legittime – senza il passaggio obbligato della vedovanza. La circostanza che i doveri dei genitori nei confronti dei figli non vengano meno anche se nati fuori dal matrimonio, secondo il principio costituzionale di tendenziale eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali. L'intervenuta depenalizzazione dell'adulterio (anche) femminile.

Sono tutti tasselli che ridefiniscono il modello matrimoniale monogamico della tradizione. Per un verso, oggi la monogamia mantiene un suo significato giuridico solo in senso *sincronico* ma non anche *diacronico*: essa, infatti, «vale solo nel senso che non si può avere più di un coniuge per volta, ma se ne possono avere più di uno in sequenza»<sup>34</sup>. Per altro verso, non solo si consente ma addirittura si riconosce

<sup>32</sup> M. GATTUSO, *La Costituzione e il matrimonio fra omosessuali*, in *il Mulino*, 2007, 457.

<sup>33</sup> Cui ora va ad aggiungersi anche lo Stato della California, la cui Corte Suprema ha abolito la legge che proibiva il matrimonio tra persone dello stesso sesso: cfr. M. CALABRESI, *Gay, la svolta della California: "Stop al divieto di nozze"*, in *la Repubblica*, 16 maggio 2008, 19. Il testo della sentenza (Corte Suprema della California, *In re Marriage Cases*, 16 maggio 2008) è ora reperibile in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)

<sup>34</sup> C. SARACENO, *Famiglie, una vicenda plurale*, in *Memoria o futuro della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2000, 125.

l'esistenza di rapporti poligamici di fatto, come anche i loro effetti giuridici sul piano dei rapporti tra le generazioni.

Non vorrei essere frainteso. Qui non si sta sostenendo che la trama costituzionale sia aperta alla legittimazione del matrimonio poligamico. E' vero semmai il contrario. Ma la ragione ostativa ad una simile torsione *non* è l'argomento culturale che accredita la monogamia di una funzione ordinatrice (sul piano mentale e psichico, sessuale e affettivo) perché induce alla selezione delle proprie pulsioni<sup>35</sup>. Né è necessario invocare il valore della dignità umana quale meta-principio costituzionale<sup>36</sup> per escludere la legittimità di un matrimonio poligamico.

Più pianamente, la poligamia sembra introdurre una relazione asimmetrica tra marito e mogli, di difficile compatibilità con i principi costituzionali della eguaglianza tra i generi (art. 3 Cost.) e della parità coniugale (art. 29 Cost.), anche laddove la legge intendesse forzare quest'ultima facendo leva (strumentalmente) sulla necessità di garantire (asserite) esigenze di unità familiare, ad esempio nell'interesse dei figli minori (di uno stesso padre ma di diverse madri-mogli).

Non è dunque la tradizione a difendere costituzionalmente sé stessa. Semmai a garantire in futuro la tenuta del modello monogamico è la titolarità di diritti inviolabili dei *singoli* all'interno della famiglia, formazione sociale che si mostra profondamente permeata dai risultati della ridefinizione e rinegoziazione delle relazioni tra i sessi: su tutti, il rifiuto della donna di subire rapporti privi di reciprocità.

## 8. **Segue: la funzione procreativa**

Il quadro di riferimento è mutato anche in relazione ad altro connotato tradizionalmente proprio della famiglia: la sua funzione procreativa.

Attenzione: non sto pensando ad unioni familiari, consacrate o comunque certificate dal matrimonio, benché certamente destinate a non avere *naturalmente* figli: la coppia di anziani, la coppia sterile, le nozze celebrate in punto di morte, l'uomo che si unisce in matrimonio con una donna in menopausa (tutti esempi che smentiscono l'astratta tesi – vagamente aristotelica - secondo cui il matrimonio sarebbe se non *in atto*, almeno *in potenza* aperto alla vita). Intendo riferirmi invece a mutamenti profondi intervenuti, sotto questo aspetto, all'interno del regime giuridico familiare.

Anche qui attingo a dati ottimamente ricomposti in un quadro unitario da Paolo Veronesi<sup>37</sup>. L'abrogazione del reato di sterilizzazione volontaria (art. 552 c.p.) che, secondo la Cassazione penale (sez. V, 18

<sup>35</sup> Così invece C. CARDIA, *Memoria, possibilità, futuro*, in *Memoria o futuro della famiglia*, cit., 17.

<sup>36</sup> Così invece A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia*, cit., 759.

marzo 1987, n. 438), ha trascinato con sé l'*abolitio criminis* anche del reato di lesioni personali gravissime (ex art. 583, n. 3, c.p.) se riferite alla procurata perdita della capacità di procreare. La dichiarata incostituzionalità del divieto, un tempo penalmente perseguito, di propaganda delle pratiche contraccettive (sentenza n. 49/1971). L'affermazione di un diritto soggettivo ad una procreazione cosciente e responsabile (contenuta nell'art. 1 della legge n. 194 del 1978). Il diritto vivente giurisprudenziale della Cassazione civile che riconosce, tra i motivi che legittimano la richiesta di divorzio, il fatto che l'altro coniuge si sia «mostrato contrario a rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione» (Cass. Civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21099). La circostanza che lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel caso in cui il *partner* abbia nel frattempo mutato il proprio sesso originario, presupponga il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione e la domanda di divorzio da parte del coniuge (ex art. 3, legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987).

In sintesi, «potrà non piacere ma la Costituzione e le leggi sopportano benissimo simili interpretazioni "personalistiche"», le quali dimostrano come «l'idea di famiglia che l'ordinamento, anche nei suoi principi costituzionali, garantisce e tutela non risulta necessariamente collegata a una sorta di dovere civico di procreare»<sup>38</sup>.

Non si tratta di un eccesso di costruttivismo giurisprudenziale o dottrinale. Anche la Corte di Strasburgo (nel caso *Goodwin v. Regno Unito*, 17 luglio 2002) ha dichiarato contrario all'art. 8 della CEDU il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del rispetto della vita privata. Anche la Corte di Lussemburgo (nel caso *K.B. v. Regno Unito*, 7 gennaio 2004) ha egualmente sanzionato la medesima normativa inglese sull'incapacità del transessuale a contrarre matrimonio, perché ostativa all'acquisizione di un requisito necessario alla riscossione della pensione di reversibilità<sup>39</sup>. Sono

<sup>37</sup> Questa volta il riferimento è alla sua monografia: P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Milano, Giuffrè, 2007, 81-89.

<sup>38</sup> P. VERONESI, *Costituzione, "strane famiglie"*, cit., § 6.

<sup>39</sup> Un caso analogo è nuovamente all'attenzione della Corte di Giustizia: cfr. causa C-267/06, *Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, segnalata – con viva preoccupazione – da F. VARI, *Famiglia e competenze dell'Unione europea: un potenziale conflitto?*, in *Quad. cost.* 2008, 160 ss.

Il caso è ora stato risolto con la sentenza 1 aprile 2008, pronunciata dalla Grande Sezione, statuente l'incompatibilità con le disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 (in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro) di una normativa nazionale per la quale il partner superstite non percepisca una prestazione equivalente a quella concessa al coniuge superstite. Per un primo commento vedi A.O. COZZI, *Il diritto alla pensione di reversibilità del partner di un'unione solidale registrata: la Corte di Giustizia al bivio tra il divieto comunitario di discriminazione in base all'orientamento sessuale e il diritto nazionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

“casi” giurisprudenziali che confermano, anche sul piano transnazionale, la tendenza a tagliare giuridicamente il tradizionale legame tra famiglia e funzione procreativa.

Così come – in una prospettiva esattamente capovolta – gli ostacoli biologici alla funzione procreativa possono essere oggi in larga parte superati attraverso le varie tecniche di procreazione assistita: semmai, pensando alla legge n. 40 del 2004, per molte coppie l’inabilità ad avere figli si rivela sempre meno biologica e sempre più giuridica, in ragione dei limiti e delle restrizioni introdotte dal legislatore italiano (oggi nuovamente *sub iudice* costituzionale<sup>40</sup>).

## 9. Segue: l'eterosessualità

Quanto al requisito della differenza di genere tra coniugi, anche questo elemento – per quanto ancestrale – ha raggiunto già il suo punto di crisi giuridica, come si ricava dalla documentata indagine comparata sulla tutela del diritto fondamentale all’orientamento sessuale, condotta da Morris Montalti e appena pubblicata<sup>41</sup>.

In ambito continentale, le sollecitazioni più innovative sono venute dal diritto costituzionale transnazionale. Se l’art. 12 CEDU si rivela poco utile a motivo del suo rinvio alle legislazioni nazionali che regolano l’esercizio del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, più significativo è invece l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che – innovando rispetto alla previsione CEDU - non fa più riferimento al genere maschile e femminile dei due coniugi. Quanto alla giurisprudenza della Corte di

---

<sup>40</sup> Il riferimento è all’ordinanza di rinvio del TAR Lazio, 31 ottobre 2007, che introduce davanti alla Corte costituzionale dubbi di legittimità relativi all’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione: cfr. R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio*, Torino, Giappichelli, 2008, in corso di pubblicazione. Il volume raccoglie gli Atti del Seminario “preventivo” ferrarese (19 aprile 2008), di cui è già fruibile la registrazione audiovideo in [www.unife.it/amicuscuriae](http://www.unife.it/amicuscuriae).

<sup>41</sup> Cfr. M. MONTALTI, *Orientamento sessuale e Costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, Bologna, Bononia University Press, 2007, che contiene un capitolo (il III della Parte Seconda) interamente dedicato al diritto al matrimonio e alla libera scelta del (sesso del) coniuge.

Utali dati di diritto comparato e transnazionale sono reperibili anche nei lavori di M. GATTUSO, *La Costituzione e il matrimonio fra omosessuali*, cit., 452 ss.; ID., *Appunti sulla famiglia naturale e il principio di eguaglianza. (A proposito della questione omosessuale)*, in *Quest. giust.*, 2007, 261 ss.; M. BONINI BARALDI, *Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno*, Milano, Ipsoa, 2005; N. PIGNATELLI, *I livelli europei di tutela delle coppie omosessuali tra «istituzione» matrimoniale e «funzione» familiare*, in *Riv. dir. cost.*, 2005, 243 ss.



Giustizia e della Corte europea dei diritti, già ho detto in precedenza, citando i due “casi” che hanno visto soccombere il Regno Unito.

Del resto, il Parlamento europeo – con almeno tre risoluzioni nel 1994, nel 2000 e nel 2006 – ha da tempo invitato gli stati europei a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad introdurre nella loro legislazione un istituto giuridico equivalente. Ed in tal senso si sono già mossi diversi paesi europei: taluni riconoscendo la legittimità del *same sex marriage* (Olanda, Belgio, Spagna), altri introducendo un particolare regime per le unioni di fatto anche omosessuali (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Svizzera).

Ciò che è stato possibile in queste nazioni, si rivela invece ancora chimerico in Italia. Si tratta di un’omissione legislativa che resiste, per quanto significativamente incrinata dalla legge n. 164 del 1982 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso che – come già ricordato - non comportando l'immediato ed automatico scioglimento del vincolo matrimoniale in caso di cambiamento dell'identità sessuale originaria, già relativizza la differenza di genere quale carattere ontologico del matrimonio.

Ricordo altresì che i dati normativi del diritto costituzionale transnazionale, prima ricordati, hanno ricadute all'interno del nostro ordinamento. Quanto alle disposizioni CEDU - benché non acquistino la forza di norme costituzionali né siano immuni dal controllo di legittimità costituzionale - integrano quali norme interposte il parametro di costituzionalità ex art. 117, comma 1, Cost. nella parte in cui vincola la legislazione statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali (anche) pattizi<sup>42</sup>. Quanto alla Carta di Nizza (il cui art. 9 è già stato significativamente richiamato, proprio in materia di libertà matrimoniale, nella sentenza costituzionale n. 445/2002), il recente Trattato di Lisbona - mediante richiamo - le conferisce giuridicamente il rango proprio dei Trattati istitutivi delle comunità europee.

Ad oggi – che io sappia - in un solo caso il matrimonio omosessuale è approdato in tribunale, attraverso la richiesta di due cittadini italiani gay di ottenere il riconoscimento, mediante trascrizione nel registro di stato civile, delle proprie nozze celebrate in Olanda: ed è significativo che la Corte di appello di Roma, nel riconoscere la necessità di una interposizione legislativa che colmi l'attuale vuoto normativo dando così seguito alle citate raccomandazioni parlamentari europee in tema, è altresì esplicita nell'affermare che il nostro dettato costituzionale non osta «alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso ed il valore della esperienza “famiglia”»<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Come riconosciuto dalle sentenze costituzionali nn. 348 e 349/2007.

<sup>43</sup> Cfr. decreto Corte di appello di Roma, 6 giugno - 13 luglio 2006, Pres. Pucci, Rel. Montaldi, in *Guida al diritto*, 2006, n. 35, 55 ss., annotata da F. BILOTTA, *Un'inattesa apertura costituzionale nonostante la conferma di inesistenza*, ivi, 59 ss.

Del resto nemmeno l'art. 32 della Costituzione spagnola, che pure è a maglie ben più strette del nostro art. 29 («l'uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio su basi di piena uguaglianza giuridica»), ha impedito l'introduzione per via legislativa delle nozze tra persone dello stesso sesso. La relativa legge 1 luglio 2005 n. 13 è stata fatta subito oggetto di *recurso de amparo* da parte di 50 deputati dell'opposizione parlamentare<sup>44</sup>: la sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo - ad oggi non ancora pronunciata - sarà importante anche *extra moenia*, in considerazione del dialogo circolare oramai instauratosi, sui temi dei diritti e delle libertà, tra Corti costituzionali nazionali, Corte di Giustizia, Corte EDU nella logica del consolidamento di un patrimonio costituzionale comune.

E', quella scattata, un'istantanea che rischia dunque di ingiallire molto presto e che il richiamo alla tradizione fatica a conservare nella sua originaria nitidezza. Nell'attesa, però, alle coppie omosessuali è negato non solo il matrimonio ma anche un qualsiasi altro istituto giuridico equivalente, in assenza del quale, oggi, «l'omosessuale convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità; non può ereditare se non per testamento; non ha diritto al mantenimento quando la sua unione va in frantumi; non può assistere il *partner* ricoverato in ospedale senza il permesso dei parenti»<sup>45</sup>.

## 10. Una discriminazione incostituzionale

Qui sta il punto dirimente. Che il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali risponda oggi ad una «valutazione antropologica», conseguente alla circostanza che «la perpetuazione della specie non dipende più esclusivamente da un atto sessuale tra un uomo e una donna»<sup>46</sup>, è affermazione che coglie solo un aspetto del problema.

Quella valutazione va infatti scrutinata anche in termini di ragionevolezza costituzionale, per verificare se sussistano argomenti razionali (e non morali né attinti dalla tradizione) che giustifichino l'attuale situazione normativa che nega ad una coppia omosessuale non solo il

---

Ad un lontano precedente di segno contrario (Trib. Roma, 28 giugno 1980) fa richiamo F. DAL CANTO, *Matrimonio tra omosessuali*, cit., 276.

<sup>44</sup> Sono state invece respinte come inammissibili (con decisione del 13 dicembre 2005) le impugnazioni incidentali della medesima legge da parte di giudici del registro civile, cui il Tribunale costituzionale spagnolo non ha riconosciuto natura di giudici *a quibus*.

<sup>45</sup> M. AINIS, *Le libertà negate*, Milano, Rizzoli, 2004, 191-192. Un analitico catalogo dei «diritti mancati» per il *partner* in una coppia omosessuale è compilato da M. GATTUSO, *Appunti sulla famiglia naturale*, cit., 273 nota 26.

<sup>46</sup> Così L. M. DÍEZ-PICAZO, *Il matrimonio tra persone dello stesso sesso*, in *I diritti in azione*, a cura di M. Cartabia, Bologna, il Mulino, 2007, 330.

matrimonio (e dunque la conseguente possibilità di beneficiare del regime giuridico tipico della famiglia) ma anche un istituto giuridico equivalente (di cui si consenta la registrazione e che garantisca pienamente i diritti e i doveri del matrimonio).

Quali siano questi argomenti razionali, veramente non saprei dire.

Per un verso, assodato in campo medico-scientifico che l'omosessualità è una «variante del comportamento sessuale umano» (come da decisione OMS del 17 maggio 1990), l'omissione normativa attuale finisce per configurare una discriminazione illegittima perché fondata sull'orientamento sessuale, entrando così in rotta di collisione con il nucleo duro del principio di eguaglianza formale.

Per altro verso, è davvero difficile sostenere che l'estensione del matrimonio alle coppie gay pregiudichi i diritti di qualcuno (in particolare, delle coppie eterosessuali che hanno contratto regolare matrimonio): i diritti che l'art. 29 Cost. «riconosce» alla famiglia legittima, infatti, creano pretese (di astensione o di azione) verso lo Stato, non certo nei confronti di altre formazioni sociali fondate su un equivalente *affectio coniugalis* e che aspirano agli stessi caratteri di certezza e stabilità, di reciprocità e corrispettività di diritti e doveri derivanti unicamente dal matrimonio.

Semmai, a rigore, potrebbe ritenersi discriminatoria l'introduzione di un istituto differente dal matrimonio a tutela delle coppie di fatto (anche omosessuali): si tratterebbe infatti di un doppio binario che in realtà equiparerebbe situazioni da considerarsi incommensurabili, «quella della coppia eterosessuale che *decide* di non sposarsi e quella della coppia omosessuale cui è *vietato* sposarsi»<sup>47</sup>.

In ultima analisi, la contrarietà al matrimonio omosessuale, *ma anche* ad una legalizzazione delle unioni di persone dello stesso sesso, *ma anche* ad una legalizzazione delle unioni di fatto eterosessuali<sup>48</sup>, nasce da una preoccupazione ideologicamente egemonica. Come per un riflesso automatico, più la realtà sociale produce fenomeni e richieste un tempo impensabili che mettono in crisi un presunto modello (“naturale” o “tradizionale”) di famiglia, più si invocano divieti e proibizioni legislative a tutela di quel paradigma familiare, richiamando all'ordine lo stesso Legislatore.

Con ciò dimenticandosi che l'adesione al precetto morale predicato dall'altare non va perseguito attraverso il trono e la sua spada, ma mediante l'adesione interiore delle coscienze. E che, in una società pluralista, il principio di maggioranza ed il criterio quantitativo in materia di diritti di libertà devono lasciare il posto alle richieste della minoranza, se costituzionalmente fondate.

<sup>47</sup> M. GATTUSO, *La Costituzione e il matrimonio*, cit., 460 (corsivi testuali).

<sup>48</sup> Cfr. la «Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio ed iniziative legislative in materia di unioni di fatto», approvata dalla CEI in data 28 marzo 2007. Ma vedi («quasi un cavallo di Troia *in terra fidelium*») il singolare precedente del Canone 17 del primo Concilio di Toledo (anno 400 d.C.) di cui racconta G.C. CASELLI, *Quando la Chiesa disciplinava le unioni di fatto*, in *Quest. giust.*, 2007, 276 ss.

Anche se non ci piacciono, certi diritti – se legittimati dalla Costituzione – devono diventare diritti certi.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali